

## **LEGGE MARZANO SUL RIORDINO DEL MERCATO DELL'ENERGIA**

Si segnala che oggi 30 luglio è stato approvato alla Camera dei Deputati in maniera definitiva il Disegno di legge Marzano di riordino del settore energetico.

Il provvedimento, per più di due anni in discussione al Parlamento, rappresenta una tappa fondamentale per completare il quadro normativo di riferimento, porre le basi per una maggiore certezza di regole e colmare i vuoti normativi in modo da favorire gli investimenti nel settore energetico e migliorare l'efficienza del parco produttivo italiano.

D'altra parte, l'evoluzione normativa del settore avvenuta dalla prima bozza dello schema di legge sino ad oggi ha privato il testo di alcune importanti tematiche che hanno intrapreso iter legislativi più rapidi.

Tra queste ricordiamo:

1. l'unificazione della proprietà e della gestione della rete in capo ad un unico soggetto (D.P.C.M. del 11 maggio 2004)
2. la nuova disciplina in materia di fonti rinnovabili;
3. la recente apertura del mercato elettrico;
4. l'operatività dell'Acquirente Unico (Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003)
5. la compensazione degli stranded cost con la penale idroelettrica;
6. semplificazione normativa per le nuove centrali e facilitazioni per la costruzione di nuove linee di connessione (decreto anti black out)
7. Borsa Elettrica.

Appare evidente, dunque, come l'obiettivo iniziale del provvedimento di rendere coerente ed omogeneo lo scenario normativo con il libero mercato è stato completamente disatteso.

Nel complesso il provvedimento approvato dalla Camera mantiene ancora alcune tematiche di importanza strategica per il settore energetico e per l'impatto che potrebbero avere sui prezzi dell'energia elettrica e il gas.

Tra le più importanti si segnala la cessione dei contratti d'importazione di energia elettrica da parte dell'Enel in favore dell'Acquirente Unico garantendo a quest'ultimo soggetto il beneficio derivante

dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale (articolo 40).

Se pur nell'ambito dei principi fissati in sede di revisione del titolo V della Costituzione, il disegno di legge approvato, si pone l'obiettivo di definire con maggiore certezza e chiarezza gli ambiti e le funzioni esercitate dallo Stato. Nel provvedimento si ribadisce infatti che l'attività di programmazione delle grandi reti infrastrutturali, l'importazione e l'esportazione di energia, l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie, la determinazione in materia di rifiuti radioattivi rappresentano materie d'interesse nazionale e, dunque esercitate dallo Stato anche attraverso l'ausilio dell'Authority di settore.

Il testo approvato ricalcando quello approvato dal Senato il 27 maggio 2004 ribadisce:

1. La possibilità di stabilire accordi tra enti locali e investitori al fine di localizzare nuove infrastrutture energetiche ed individuare idonee misure di compensazione e riequilibrio ambientale (articolo 5) e l'obbligo dei produttori di corrispondere alla Regione in cui ha sede l'impianto, a titolo di contributo, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta per i primi sette anni di esercizio dell'impianto;
2. L'allargamento del collegio dell'Authority da tre a cinque membri (articolo 15);
3. L'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi per un periodo di almeno vent'anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova capacità installata a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture per il trasporto, la rigassificazione e lo stoccaggio di gas;
4. L'importanza di avere segnali per la misura dei consumi elettrici di tutti i consumatori finali e pertanto la definizione di un apposito provvedimento;
5. Il diritto all'incentivazione dei certificati verdi per l'energia prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno o da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento (articolo 72).

Inoltre, vengono sciolti i dubbi, anche se solo in via provvisoria, sulla scadenza delle concessioni del gas, al regime di compensazioni ambientali da riconoscere alle amministrazioni locali che ospitano infrastrutture ed impianti energetici, alla contestata "super-delega" concessa al Governo.

Con questo provvedimento, anche se non risolutivo delle problematiche energetiche del Paese, si pone, comunque, maggiore certezza nel settore e fiducia agli investitori che, ci si augura, apra la strada verso una reale competitività nel settore energetico che porti ad una effettiva diminuzione del costo dell'energia.